

- con decisione a maggioranza assoluta e motivata, possono chiedere al Presidente l'espletamento di nuove elezioni anche prima della scadenza triennale;
- a maggioranza assoluta nomina l'eventuale liquidatore in caso di scioglimento dell'Associazione.

Assemblea

Con richiesta motivata al Presidente, un decimo della totalità degli associati può richiedere l'espletamento di un'assemblea ordinaria o straordinaria, impegnandosi alla partecipazione, pena la responsabilità in solido di rifondere le spese sostenute dall'Associazione per attivarla. Contestualmente alla richiesta, dichiarano di assumere ed espletare in prima persona i compiti che il Presidente darà loro per la relativa organizzazione.

Il Presidente, entro 30 giorni dalla richiesta, indice l'assemblea, indicandone tempi e modi d'espletamento ed il luogo ove si terrà.

L'assemblea, per essere valida, deve iscrivere come partecipanti minimo due terzi dei soci richiedenti. Nel caso i richiedenti eludano di partecipare nel numero sufficiente all'assemblea richiesta, l'assemblea non è svolta e l'Amministratore si

attiva per recuperare le spese nei confronti dei soci inadempienti.

Per iscriversi e partecipare all'assemblea è indispensabile la presentazione della tessera di socio. Gli iscritti all'assemblea non possono presentare e rappresentare più di due deleghe scritte e sottoscritte da soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in difetto, è l'assemblea ad eleggere chi dovrà presiedere.

I soci intervenuti eleggono un segretario che assiste chi presiede l'assemblea.

Chi presiede l'assemblea verifica la regolarità delle tessere presentate e delle singole deleghe.

Chi presiede l'assemblea decide i tempi ed i modi degli interventi, comunicando all'inizio l'orario delle votazioni e la chiusura dei lavori.

Pena la validità dell'assemblea, tutti gli interventi devono essere registrati su videotape ed i nastri, soprafirmati da chi presiede l'assemblea e dal segretario d'assemblea, sono i verbali ufficiali da conservare nella sede legale.

Interpretazioni

Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, valgono le disposizioni del Presidente e dell'Amministratore nonché le procedure interne in uso e non tempestivamente contestate per scritto.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente regolamento saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati.

La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato.

La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale ove ha la sede legale l'Associazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede dell'Associazione e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

